



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

nella persona del GIUDICE DEL LAVORO, Dott.ssa Silvia Casarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ad oggetto:

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2009/C 85/01

nelle cause riunite R.G. 554/10 Lav. e R.G. 559/10 Lav.

tra

IME S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore sig. [redacted], con sede in [redacted],
rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Manfredi del Foro di Mondovì,
elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'

ricorrente

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., con sede in Roma, in
persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina
Cappiello, per procura generale alle liti del 9/10/1993 a rogito del Dott. Lupo,
notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Santorre di Santarosa n.
15, presso l'Ufficio Legale della sede I.N.P.S. di Cuneo

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.,
in persona del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, giusta delibera n.
154 del 25/2/1998 del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L., rappresentato
e difeso per mandato generale alle liti Notaio Romano di Chivasso in data
26/9/2008, rep. N. 45747 dall'Avv. Maria Grazia Carretta, presso la quale è
elettivamente domiciliato in Cuneo, Via Einaudi n. 30 (Avvocatura I.N.A.I.L.)

convenuti

1.- Premessa e svolgimento del processo.

Questo giudice del lavoro ritiene necessario rivolgere alla Commissione una
richiesta di informazioni con riferimento all'oggetto del processo, sopra indicato,
ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della
normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali" 2009/C 85/01
paragrafo 3, articolo 77 e seguenti.

La causa pendente davanti a questo giudice ha ad oggetto una richiesta, da parte di [redacted], di restituzione di contributi previdenziali e premi assicurativi.

Più precisamente, [redacted], premesso di essere un'impresa che ha riportato danni a causa dell'alluvione del novembre 1994, chiede il rimborso del 90% di quanto versato all'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e all'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a titolo, rispettivamente, di contributi previdenziali e di premi assicurativi negli anni 1995, 1996 e 1997, invocando al proposito l'articolo 4, comma 90, legge 24 dicembre 2003 n. 350, nonché la norma da quest'ultima richiamata (articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002 n. 289), e l'articolo 3-quater 1° comma, 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17.

Evidenzia la società ricorrente che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta sulle norme citate ha chiarito che le agevolazioni in questione (pagamento, negli anni 1995, 1996 e 1997, nella misura prevista dalla legge, pari al 10% del dovuto, da parte di soggetti danneggiati dall'alluvione del novembre 1994) si riferiscono non soltanto ai tributi, ma anche ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, ed, inoltre, che tali norme, pur non prevedendo il rimborso di quanto versato, debbono interpretarsi, al di là del loro dato letterale, comprensive anche della possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate, dovendosi, in caso contrario, ritenere la normativa in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione Italiana.

I.N.P.S. e I.N.A.I.L. contestano l'applicabilità delle norme ai contributi e ai premi (secondo gli Istituti convenuti le agevolazioni si riferirebbero unicamente ai tributi), e sostengono che, comunque, la normativa non consenta l'interpretazione, proposta dalla società ricorrente e condivisa dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che permetterebbe non soltanto di versare i contributi e i premi nella misura ridotta prevista dalla legge, ma anche (qualora i contributi e i premi siano stati già versati integralmente) il rimborso della somma versata in eccedenza rispetto la misura prevista dalla legge.

E' opportuno evidenziare che la presente controversia si inserisce in un vasto contenzioso, che interessa la gran parte dei Tribunali del Piemonte, e, davanti al solo Tribunale di Cuneo, riguarda attualmente circa 150 cause pendenti.

Tali procedimenti hanno quindi per oggetto il diritto delle imprese ricorrenti di ottenere, attraverso il rimborso di quanto da esse versato nel triennio 1995-1997, una riduzione delle obbligazioni previdenziali e assicurative (l'aspetto tributario rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie e non è quindi oggetto delle cause pendenti davanti ai giudici del lavoro).

2.- Il contesto normativo nazionale e le applicazioni della giurisprudenza.

2.1.- Occorre ricostruire sinteticamente il contesto normativo nazionale rilevante [uno stralcio delle leggi viene allegato in copia alla presente ordinanza – allegato A -; esse sono consultabili nei siti www.gazzettaufficiale.it e www.normattiva.it]:

- L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, Supplemento Ordinario n. 196) prevede: "*Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre*

1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004".

- L'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002 n. 305, Supplemento Ordinario n. 240) a sua volta prevedeva che "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento ...".

- L'articolo 3-quater, 1° comma, decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006 n. 300), convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007 n. 47, Supplemento Ordinario n. 48), prevede che: "Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007".

- L'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1994 n. 275), convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995 n. 22 ("Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1995 n. 18) individua i soggetti ai quali si riferisce l'articolo 4 comma 90 della legge 24 dicembre 2003 n. 350: si tratta di soggetti residenti o aventi sede operativa nei Comuni individuati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge, da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno subito rilevanti danni, certificati con modalità previste dal decreto-legge.

- L'articolo 16-bis del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646 prevede che: "Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000".

- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, contenenti l'elenco dei Comuni ai quali trova applicazione tale decreto-legge sono stati emanati in data 26 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994 n. 277) e in data 29

novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1994 n. 280).

Alla luce di questo complessivo quadro normativo, pertanto, ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni colpiti dall'alluvione avvenuta nella prima decade del mese di novembre 1994 – come individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio di Ministri -, e che abbiano riportato dall'alluvione un danno rilevante (pari ad almeno un sesto del reddito dichiarato per l'anno di imposta 1993, e comunque di almeno Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91), si applica l'agevolazione già prevista dall'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, ossia la possibilità di pagare i tributi, i contributi previdenziali (I.N.P.S.) e i premi assicurativi (I.N.A.I.L.) nella misura prevista dalla legge, ovvero *“l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”*.

L'articolo 4, comma 90, legge 24 dicembre 2003 n. 350 prevedeva la possibilità di effettuare tale versamento in misura ridotta entro il 31 luglio 2004; l'articolo 3-quater, 1° comma, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17, ha previsto il differimento per il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, legge 24 dicembre 2003 n. 350, al 31 luglio 2007.

2.2.- La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sulla normativa in questione, conferma l'applicabilità di essa ai contributi e ai premi (e quindi non soltanto ai tributi), si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 7 maggio 2010 n. 11133 (in CED, Centro Elettronico di Documentazione Cassazione, RV 613546).

Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, dapprima con riferimento alla norma relativa allo sisma siciliano (articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002 n. 289), e poi con riferimento alla normativa sull'alluvione del 1994 (articolo 4 comma 90 legge 24 dicembre 2003 n. 350, e articolo 3-quater decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17), che, in applicazione del principio costituzionale di uguaglianza (articolo 3 Costituzione), l'agevolazione prevista da tali norme possa avvenire secondo due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto, da effettuarsi entro il termine previsto dalla legge; oppure, in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, e ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di *“ius superveniens”* (normativa sopravvenuta in epoca successiva al pagamento delle obbligazioni pubbliche, ossia dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi) favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non più dovuto *“ex post”* (Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, del 1° ottobre 2007 n. 20641 - in CED, Centro Elettronico di Documentazione Cassazione, RV 600601 -, e Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 10 maggio 2010 n. 11247 - in CED, Centro Elettronico di Documentazione Cassazione, non massimata -).

[copie delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione sono allegate sub B].

3.- Le informazioni richieste alla Commissione, rilevanti per il presente giudizio.

3.1.- Secondo questo giudice, per i benefici in questione (riduzione delle obbligazioni previdenziali, assicurative e tributarie, mediante pagamento della misura ridotta, prevista dalla legge, o mediante il rimborso di quanto pagato a tale titolo, pari all'eccedenza rispetto alla misura prevista dalla legge), si può porre – impregiudicata ogni valutazione di merito da adottarsi con la decisione finale - un problema di verifica di compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle decisioni della Commissione si evince che sono comprese nella nozione di "aiuto" non soltanto le sovvenzioni pure e semplici, ma anche tutti gli interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa, ivi comprese l'agevolazione nella riscossione o l'attenuazione della misura dei contributi previdenziali.

Sussistono, a parere del giudice, tutti i requisiti previsti dall'articolo 107 Trattato UE e specificati negli orientamenti della Commissione e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia per la definizione di "aiuto di Stato".

In particolare:

1) Si tratta di una misura che apporta un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici (i soggetti danneggiati dall'alluvione), in quanto le imprese beneficiarie evitano costi che in linea di principio dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese.

Le imprese, infatti, pagano per un triennio (1995-1997) obbligazioni tributarie, previdenziali ed assicurative in misura ridotta rispetto a quella che le imprese dovrebbero in linea di principio versare, o - secondo l'orientamento espresso nelle sentenze citate della Suprema Corte di Cassazione – ottengono il rimborso di parte delle somme a tale titolo già pagate, pari all'eccedenza rispetto alla percentuale di tributi, contributi e premi prevista dalla legge per quel triennio. La misura, inoltre, è destinata a taluni soggetti collocati in determinate zone del territorio italiano, e li favorisce in quanto non è concessa ai soggetti situati al di fuori di tali zone ("selettività").

2) Si tratta di aiuti concessi dallo Stato mediante risorse statali, che, nella fattispecie, assumono la forma negativa che consiste nel mancato guadagno per i poteri pubblici (riduzione di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi).

3) La misura minaccia di falsare la concorrenza, poiché rafforza la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono.

4) L'effetto di distorsione delle regole della concorrenza si produce nell'ambito degli scambi comunitari, nel senso chiarito dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda sentenza 15 dicembre 2005 in causa C-66/02, *Italia c. Commissione*, nella quale è stato precisato che non è necessario che l'impresa beneficiaria di un aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari (si vedano anche sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, *Francia c. Commissione*, sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, *Italia c. Commissione*). Dagli orientamenti della Corte e della Commissione risulta, invero, che se la distorsione della concorrenza si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure concesse dagli Stati. In particolare, le misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le

imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri. Se, invece, le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite. Lo stesso avviene quando uno Stato membro concede aiuti ad imprese che operano nel settore dei servizi e della distribuzione (si vedano le sentenze della Corte di Giustizia sopra citate e la decisione della Commissione del 20 ottobre 2004 – 2005/315/CE).

Al solo fine di evidenziare l'effetto distorsivo della concorrenza – essendo la valutazione della compatibilità dell'aiuto rimessa unicamente alla Commissione –, si deve sottolineare che il beneficio previsto dalle leggi citate è pari al 90% dei contributi, premi e tributi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, e che ad esso si può accedere in presenza di un rilevante danno, riportato dai soggetti colpiti dall'alluvione, e che è dalla legge considerato danno rilevante quello superiore ad un sesto del reddito dichiarato per l'anno di imposta 1993 (l'anno precedente all'evento alluvionale), e comunque non inferiore a € 1.032,91.

L'aiuto che viene concesso al soggetto colpito dall'alluvione è pertanto non proporzionato all'ammontare del danno, bensì all'ammontare dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti, i quali, a loro volta, dipendono sostanzialmente dalle dimensioni dell'impresa (tanto più grande è l'impresa, e tanto più numerosi sono i lavoratori dipendenti di questa, tanto più elevato è l'ammontare dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti rispettivamente all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L., perché esso dipende soprattutto dal numero dei dipendenti). Da ciò può derivare una "sovra-compensazione" dell'aiuto rispetto al danno, in violazione degli orientamenti espressi dalla Commissione (si veda, tra le altre, la decisione del 20 ottobre 2004 – 2005/315/CE).

Ciò si verifica concretamente in modo evidente nella fattispecie in esame, in cui, a fronte di un danno di circa Euro 77.500 (da considerarsi, ai sensi della legge, danno rilevante, avendo la società, nell'anno 1993, riportato una perdita), la società ricorrente chiede il rimborso del 90% dei contributi e dei premi versati negli anni 1995, 1996 e 1997 rispettivamente all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L., pari, rispettivamente, a Euro 1.338.089,68 e a Euro 154.054.

3.2.- L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea qualifica espressamente come aiuti di Stato quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali (quale è, senza dubbio, l'evento alluvionale del 1994) oppure da altri eventi eccezionali, definendoli compatibili con il mercato interno.

La compatibilità sancita, in via di principio, dal Trattato, non fa tuttavia venire meno la natura di aiuti di Stato di simili benefici in materia previdenziale, assicurativa e tributaria.

Anche gli aiuti astrattamente compatibili con il mercato dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sono soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione, e al controllo di questa in ordine alla loro effettiva compatibilità con il mercato comune (articolo 108 Trattato UE e regolamento del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659/1999).

Né gli aiuti oggetto delle leggi menzionate rientrano tra gli quelli esentati dall'obbligo di previa notifica ai sensi dell'articolo 108 comma 4° e dell'articolo 109 del Trattato, essendo le fattispecie di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica relativi ad ipotesi del tutto diverse (regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008, e regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006).

Il controllo sulla compatibilità dell'aiuto è, in prima battuta, demandato in via esclusiva alla Commissione.

E' pertanto preclusa al giudice nazionale la valutazione sulla compatibilità dell'aiuto, né di tale questione può essere investita la Corte di Giustizia con un quesito pregiudiziale (si veda l'ordinanza della Corte del 24 luglio 2003 C-297/01).

Il giudice nazionale è invece tenuto a verificare – anche d'ufficio, in considerazione della posizione del Trattato UE nelle fonti del diritto nazionale - se una determinata misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato, e quindi ad accertare se un aiuto sia stato debitamente notificato alla Commissione e se questa lo abbia autorizzato, di modo che un aiuto possa essere considerato aiuto "esistente" ai sensi dell'articolo 1 lettera b), punti ii), iii), iv) del regolamento n. 659/1999 del Consiglio 22 marzo 1999.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Trattato, lo Stato membro che abbia istituito un aiuto di Stato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di controllo abbia condotto ad una decisione finale.

E' pacifico, non soltanto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (tra le altre, si vedano la sentenza 11 dicembre 1973 causa 120/73, sentenza 21 novembre 1991 causa C-354/90 e la sentenza 5 ottobre 2006 causa C-368/04), ma anche in quella nazionale (si vedano, tra le altre, le sentenze Suprema Corte di Cassazione, Sezione V 10 dicembre 2002 n. 17564, CED, Centro Elettronico di Documentazione Cassazione RV 559118; Sezione V 15 maggio 2008 n. 12168, CED, Centro Elettronico di Documentazione Cassazione RV 603277), che la norma del Trattato, relativa al divieto di dare esecuzione ad un aiuto prima che la Commissione abbia esaurito il procedimento di verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato dell'Unione Europea, abbia efficacia diretta e quindi sia rivolta non soltanto allo Stato, ma anche ai giudici nazionali.

Un aiuto non notificato alla Commissione o concesso dallo Stato prima che la Commissione abbia verificato la sua compatibilità con il mercato dell'Unione Europea è un "aiuto illegale" (per l'ordinamento dell'Unione Europea è un aiuto "inesistente" perché manca una condizione di validità per l'istituzione dell'aiuto), in presenza del quale il giudice nazionale deve negare applicazione alla misura che prevede l'aiuto. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria che la decisione della Commissione, che abbia dichiarato la compatibilità dell'aiuto, opera *ex nunc* con effetto costitutivo, e quindi essa non può mai costituire una sanatoria della illegalità dello stesso, previsto o erogato prima di tale decisione. Pertanto, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del controllo esercitato dalla Commissione, il vizio relativo all'aiuto concesso prima del controllo di quest'ultima, rimane rilevante ad ogni effetto, ivi compreso quello dell'eventuale recupero dei benefici illegittimamente attribuiti (sentenza Corte di Giustizia 11 luglio 1996, causa *SFEI* C-39/94).

L'efficacia diretta dell'articolo 108, comma 3, del Trattato, comporta quindi, in applicazione della costante giurisprudenza comunitaria, che un atto normativo interno che preveda una misura di aiuto non preventivamente notificata alla Commissione e da questa non ancora dichiarata compatibile con il mercato

dell'Unione Europea deve essere disapplicato dai giudici e dalle altre autorità nazionali.

E'altresi pacifico che un aiuto "illegale", erogato prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla sua compatibilità con il mercato UE, possa essere oggetto di recupero anche in presenza di una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato (sentenza Corte di Giustizia 18 luglio 2007, *Ministero dell'Industria contro Lucchini*, C-119/05).

Per le considerazioni illustrate in ordine ai rapporti tra il giudice nazionale e la Commissione, si ritiene indispensabile accertare la validità dell'aiuto, previsto dalle leggi citate, e a tale fine è necessario rivolgere alla Commissione una richiesta di informazioni in merito all'avvenuta notifica o meno, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Trattato, da parte dello Stato italiano, delle leggi che hanno istituito le suddette agevolazioni, nonché, in caso di avvenuta notifica, in ordine al fatto che la Commissione abbia avviato un'indagine formale e se abbia già adottato una decisione; in assenza di una decisione, quando presumibilmente essa sarà adottata.

3.3.- Occorre, quindi, rivolgere alla Commissione la seguente richiesta di informazioni:

a) se i benefici previsti dalle seguenti leggi italiane:

- articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002 n. 289
- articolo 4, comma 90, legge 24 dicembre 2003 n. 350
- articolo 3-quater, 1° comma, decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17

siano stati dallo Stato italiano notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

b) se, con riferimento ai benefici di cui sopra, sia pendente un procedimento davanti alla Commissione; se la Commissione abbia avviato un'indagine formale e abbia già adottato una decisione; o, in mancanza di una decisione già adottata, quando presumibilmente sarà adottata una decisione.

P.Q.M.

Il Giudice,

vista la "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali" 2009/C 85/01 paragrafo 3, articolo 77 e seguenti;

ordina che vengano richieste informazioni alla Commissione in merito ai benefici previsti dalla legge italiana, indicati in motivazione, e nei termini in questa specificati;


dispone che copia della presente ordinanza, unitamente agli allegati A e B, sia trasmessa alla Commissione;

rinvia la causa all'udienza del 5 luglio 2011, ore 9.30.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Cuneo, 18 febbraio 2011.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Casarino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cuneo, il 18.2.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Marta Luisa GLAZZOTTI)

